

Roma 11 ottobre 2005.

Prot. n. 2894/2005/F/laa
Circolare n. 14/2005

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

OGGETTO: Rinnovo organi istituzionali degli Ordini provinciali – Procedure e modalità.

Caro Presidente,
in vista della prossima scadenza dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini, la FNOVI ritiene utile e opportuno riassumere e rammentare disposizioni, procedure e modalità per lo svolgimento delle elezioni.

In particolare, Ti sottolineo le novità introdotte dalla Legge 80/2005 in materia di convocazione dell'assemblea elettorale.

Come di certo ricorderai, il 31 dicembre p.v. scade il mandato relativo al triennio 2003-2005 dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini, ed entro tale data i suddetti organi istituzionali devono essere rinnovati.

Richiamo quindi la Tua attenzione, quale Presidente di Ordine, sulle seguenti procedure e modalità cui attenersi nello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali.

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE.

A cura del Presidente, deve essere convocata l'Assemblea elettorale per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti (**artt. 14 e 27 DPR 221/50**) per il triennio 2006-2008.

L'Assemblea degli iscritti all'Albo deve essere convocata entro il mese di novembre 2005 (**art. 14 DPR 221/50**). Il relativo avviso di convocazione deve essere, pertanto, spedito entro tale data.

Il termine generico, "entro il mese di novembre", ancorché ordinatorio, va rispettato e comunque le operazioni elettorali per il rinnovo degli Organi istituzionali si devono completare entro il 31 dicembre 2005, termine di scadenza del triennio 2003-2005.

Le votazioni devono aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo (**art. 2 DLgsCPS 233/46**)¹.

N.B. Anche qualora la votazione avvenga in seconda convocazione, dovrà aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, naturalmente diversi da quelli relativi alla prima convocazione. E' bene preventivare un ben determinato lasso di tempo tra la prima e la eventuale seconda convocazione in modo da poter rispettare in entrambi i casi il rispetto del termine di avviso di "almeno dieci giorni". Pertanto, in considerazione che alcuni Ordini, dato l'elevato numero di iscritti, avranno difficoltà a raggiungere il quorum in prima convocazione, è opportuno che questi prevedano un periodo sufficiente per la seconda convocazione che dovrà comunque essere tenuta entro il mese di dicembre del corrente anno.

L'orario delle votazioni, sia in prima che, eventualmente, in seconda convocazione, deve essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti.

2. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA – QUORUM DEI VOTANTI.

L'Assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, quando abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto (**art. 2 DLgsCPS 233/46**).

Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il predetto quorum, si dovrà procedere a una seconda convocazione. L'Assemblea elettorale è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore a un decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio da eleggere (**art. 2 DLgsCPS 233/46**).

3. ELETTORATO ATTIVO.

A) Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto (c.d. "elettorato attivo") per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine, compresi gli iscritti nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari, che non siano sospesi dall'esercizio della professione (**art. 2 DLgsCPS 233/46, come modificato dalla Legge 80/2005**)².

¹ L'articolo 2 della Legge istitutiva è stato modificato dall'articolo 2, comma 4 sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge del 14 maggio 2005, n. 80. La novella riguarda il **termine, il mezzo di convocazione dell'Assemblea elettorale e l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari sospesi dall'esercizio professionale**.

² La modifica introdotta dal citato articolo 2 del D.L. n. 35 prevede l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari che durante i tre giorni di svolgimento delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio della professione.

B) Collegio dei Revisori dei conti.

Hanno diritto di voto (c.d. "elettorato attivo") per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti (organo di controllo sull'attività tecnico-amministrativa dell'Ordine) tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine, compresi gli iscritti nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari, che non siano sospesi dall'esercizio della professione (**art. 27 DPR 221/50 e art. 2 DLgsCPS 233/46, come modificato dalla Legge 80/2005**)³.

4. ELETTORATO PASSIVO.

A) Consiglio Direttivo.

La normativa, ai fini delle procedure elettorali, non prevede "liste". Pertanto, indipendentemente da eventuali liste ufficiose, sono comunque eleggibili (c.d. "elettorato passivo") tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine, compresi gli iscritti nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e compresi i Consiglieri uscenti (**art. 16 DPR 221/50**)⁴.

La fattispecie richiede una precisazione al fine di evitare ammissioni o esclusioni dall'elettorato attivo di iscritti non aventi o aventi titolo.

Nel caso di esecutività della sospensione, a seguito di procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni di elezione, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato.

Nell'ipotesi in cui il sanitario risulti sospeso *ope legis*, l'avviso di convocazione dev'essere, comunque, spedito anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* dell'invio dell'avviso di convocazione risiede nel fatto che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe, prima o durante il tempo utile per l'espressione di voto, venir meno e quindi cadrebbe la preclusione prevista dal legislatore.

Infine, il sanitario convocato ai sensi dell'articolo 14 del suddetto D.P.R. che venga sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle operazioni di voto, non gode dell'elettorato attivo e pertanto non dev'essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

N.B. Nel silenzio della legge, il sanitario che risulti sospeso per qualsiasi motivo durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compreso il giorno di spedizione dell'avviso di convocazione, gode dell'elettorato passivo.

³ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) *"Il sanitario nei confronti del quale il Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio professionale abbia adottato il provvedimento di cancellazione dall'albo, quando contro il provvedimento stesso sia stato proposto ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, va considerato ancora iscritto all'albo, in pendenza del ricorso, e pertanto ha diritto di partecipare alle elezioni per la nomina degli organi direttivi dell'Ordine o del Collegio. La facoltà di dichiarare provvisoriamente esecutivi i provvedimenti di cancellazione dall'albo in pendenza di ricorso, ai sensi dell'art.53 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, non compete ai Consigli direttivi degli Ordini o dei Collegi provinciali professionali, ma alla Commissione Centrale"* (dec. N. 17 del 7 marzo – 4 aprile 1964).

B) *"Non agisce legittimamente quell'Ordine o quel Collegio che manchi di invitare alle votazioni il sanitario nei cui confronti non sia divenuto ancora definitivo il provvedimento di cancellazione dall'albo"* (dec. N. 15 del 27 marzo – 15 aprile 1965).

N.B. Evidentemente ha diritto a partecipare alle elezioni il sanitario sospeso dall'esercizio professionale che abbia o meno proposto ricorso alla Commissione Centrale.

⁴ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) *"L'incompatibilità fra le cariche di Consigliere dei Revisori dei Conti attiene all'esercizio delle funzioni e non già al diritto passivo di nomina o di elezione; pertanto, solo dopo che le persone investite della carica di revisore siano state nominate Consiglieri hanno l'obbligo di optare per l'una o per l'altra delle due cariche"* (dec. N. 44 del 10 luglio – 3 settembre 1957).

B) *"L'art. 15 del DPR 5 aprile 1951, n. 203, che stabilisce i casi di ineleggibilità a consigliere comunale, comportando una limitazione del diritto di elettorato passivo, non può trovare applicazione analogica in un campo del tutto diverso da"*

Il numero dei Consiglieri da eleggere (**art. 2 DLgsCPS 233/46**) è così determinato:

- 5 se gli iscritti all'Albo non superano i 100;
- 7 se gli iscritti all'Albo superano i 100 ma non i 500;
- 9 se gli iscritti all'Albo superano i 500 ma non i 1500;
- 15 se gli iscritti all'Albo superano i 1500.

B) Collegio dei Revisori dei conti.

La normativa, ai fini delle procedure elettorali, non prevede “liste”. Pertanto, indipendentemente da eventuali liste ufficiose, sono comunque eleggibili (c.d. “elettorato passivo”) tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine, compresi gli iscritti nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e compresi i Revisori dei conti uscenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è sempre composto da tre membri effettivi e da un supplente (**art. 27 DPR 221/50**), indipendentemente dal numero degli iscritti all'Albo. Il membro supplente viene eletto come tale, e non è quindi il primo dei non eletti tra i membri effettivi.

5. AVVISO DI CONVOCAZIONE.

Com'è ormai noto, la Legge 80/2005 ha introdotto una nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea elettorale degli Ordini.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 15 maggio 2005, prevedono che:

- a) la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si effettua mediante avviso spedito **almeno dieci giorni prima** a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata;
- b) è posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni;
- c) della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine di dieci giorni, sul sito internet della Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (**art. 14 DPR 221/1950**, come modificato dall'**art. 2, comma 4 sexies, del D.L. 35/2005**, convertito con “modificazioni” nella **L. 80/2005**)⁵.

N.B. Il mezzo di convocazione più praticabile ed economico risulta essere quello della posta prioritaria. A tal fine, l'Ordine predisporrà le buste contenenti la convocazione e il relativo elenco che dovrà essere presentato all'Ufficio postale per

quello per la cui disciplina è posto, vietandolo il disposto dell'art.14 delle disposizioni preliminari al codice civile. Per le elezioni alle cariche direttive degli Ordini e Collegi professionali sanitari vige il principio che “sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo”; nessuna causa di ineleggibilità è prevista e in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, non può l'interprete introdurla applicando in via analogica disposizioni esistenti per altre consultazioni elettorali” (dec. N. 61 del 16 – 26 ottobre 1964).

⁵ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) “L'art. 14 del regolamento, approvato con DPR 5 aprile 1950, N. 221, pur attribuendo al Presidente uscente la cura di provvedere alla convocazione elettorale e pur richiedendo che l'avviso debba essere dato con lettera raccomandata e debba contenere determinate indicazioni non prescrive espressamente la formalità della sottoscrizione dell'avviso stesso” (dec. N. 26 del 27 maggio – 20 giugno 1967).

l'attestazione dell'avvenuta spedizione⁶. L'Ordine, infatti, ha soltanto l'onere di dare prova dell'effettivo invio della convocazione.

In conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 80/2005, devono ritenersi abrogate, e pertanto non più applicabili, le norme regolamentari, di cui all'art. 14 del DPR 221/1950, che prevedevano che l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale dovesse essere inviato a ciascun iscritto all'Albo (e quindi anche agli iscritti sospesi dall'esercizio della professione), con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni.

Per ottemperare alla disposizione in base alla quale della convocazione deve essere dato avviso mediante annuncio sul sito internet della FNOVI, questa Federazione ha riservato uno specifico spazio nella home page del sito federale (www.fnovi.it).

Gli Ordini dovranno trasmettere, (via e-mail: info@ilprogressoveterinariofnovi.it o via fax: 011/545749) copia della propria lettera di convocazione alla Segreteria de "Il Progresso Veterinario" che provvederà all'inserimento sul Sito.

Per coloro che non avessero ancora provveduto, si riporta nell'*Allegato 1* un facsimile di avviso di convocazione da inserire sul sito internet della FNOVI con le procedure sopra descritte.

L'iscritto potrà controllare tali informazioni dalla home page del sito della Federazione, selezionando l'Ordine di appartenenza.

N.B. Si ribadisce che l'avviso della convocazione mediante annuncio sul sito internet della Federazione costituisce un adempimento obbligatorio indipendentemente dalle modalità di convocazione adottate.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli iscritti al domicilio risultante dall'Albo (**art. 3 DPR 221/50**)⁷

Esso deve indicare (*cf. fac-simile Allegato 1*):

- i giorni delle votazioni;
- per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni;
- i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo uscente;
- il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere;
- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti uscente.

⁶ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) "Il dovere dell'ordine è quello dell'invio tempestivo degli avvisi di convocazione e tale dovere si perfeziona con la consegna tempestiva agli uffici postali" (dec. N. 1 del 29 gennaio – 2 marzo 1972).

⁷ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) "Al fine di adempiere all'obbligo che, a norma dell'art.14, secondo comma, del DPR 5 aprile 1950, n. 221, compete al Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio di inviare agli iscritti all'albo l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale al domicilio del sanitario risultante dall'albo (art. 3 DPR 5 aprile 1950, n. 221). Il domicilio, infatti, è concetto diverso dalla residenza ed, al contrario di quest'ultima, non è soggetto ad alcun regime legale di pubblicità (art. 44 c.c.), così che le sue eventuali variazioni devono essere comunicate ai terzi per essere loro opponibili; pertanto, sul Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio grava soltanto l'onere di prendere atto dei cambiamenti di domicilio comunicati dal professionista e non anche quello di procedere all'accertamento di ufficio delle variazioni di domicilio. Ulteriori comunicazioni trasmesse ad alcuni sanitari, che non si erano preoccupati di informare il Consiglio del mutamento di domicilio, non producono l'invalidità della convocazione, dovendosi considerare atti superflui ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali" (dec. N. 11 del 29 maggio 1976-22 settembre 1977).

Nell'ipotesi in cui in prima convocazione non sia raggiunto il quorum previsto, si dovrà procedere ad una seconda convocazione, inviando un nuovo avviso di convocazione con le stesse modalità e nei medesimi termini del primo (*cf. fac-simile Allegato 2*).

In alternativa, ove si ritenga opportuno, è possibile inviare un unico avviso (*cf. fac-simile Allegato 3*) che, oltre alla prima convocazione, contenga anche la seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione non si dovesse raggiungere il quorum richiesto. In ogni caso, anche in seconda convocazione la votazione dovrà svolgersi in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, naturalmente diversi da quelli relativi alla prima convocazione.

N.B. Al fine di rispettare il termine di dieci giorni relativo all'inoltro dell'avviso di convocazione, e tenuto conto di quanto previsto dall'**art. 8 del DPR 221/50**, in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l'avviso di convocazione.

6. SCHEDE DI VOTAZIONE.

Devono essere predisposte due schede con le relative buste:

- una per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

Le schede con le buste devono essere di colore diverso per ognuna delle due votazioni. Esse debbono recare il timbro dell'Ordine e sono predisposte a cura del Presidente dell'Ordine medesimo. Sulle schede sono riportate linee orizzontali in numeri pari a quello dei componenti da eleggere.

7. URNE.

Devono essere predisposte urne distinte per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Su ciascuna delle urne deve essere incollato il modello della relativa scheda di votazione. Il Presidente dell'Ordine metterà a disposizione dell'Ufficio elettorale, unitamente al materiale elettorale (**art. 17 DPR 221/50**), due urne adeguate, per capienza, al numero degli aventi diritto al voto.

Le urne debbono essere poste sul tavolo dell'Ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.

8. VERBALI.

Il segretario dell'Ufficio elettorale cura, giorno per giorno, la redazione, in duplice esemplare, del verbale di tutte le operazioni elettorali.

Il verbale deve avere le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, deve essere sottoscritto da tutti i componenti l'Ufficio elettorale e deve recare il timbro dell'Ordine.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, delle decisioni del Presidente, delle sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede valide e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio⁸.

9. UFFICIO (SEGGIO) ELETTORALE.

L'Ufficio elettorale è unico ed è composto dal Presidente dell'Ordine, da due scrutatori e da un segretario. Gli scrutatori sono i sanitari più anziani di età tra gli iscritti all'Albo presenti al momento della costituzione del Seggio. Il segretario è, invece, il sanitario più giovane di età tra gli iscritti all'Albo presenti nella sala ove si svolge l'elezione. Ad eccezione del Presidente (o, eventualmente, del Vicepresidente), non possono far parte dell'Ufficio elettorale i componenti uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente, per impegni attinenti alla carica o professionali, ovvero per motivi di salute può essere sostituito dal Vicepresidente. Gli scrutatori e il segretario possono essere sostituiti, per impegni professionali ovvero per motivi di salute, da altri colleghi presenti nella sala, che siano, rispettivamente, i più anziani di età o il più giovane di età, sempre con l'esclusione dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

Ogni sostituzione deve essere verbalizzata, indicandone il motivo.

Nessuna incompatibilità sussiste tra i componenti dell'Ufficio (Seggio) elettorale e i soggetti eleggibili, tenuto conto che tutti gli iscritti all'Albo sono eleggibili (**art. 16 DPR 221/50**). Pertanto, anche i componenti dell'Ufficio (Seggio) elettorale possono essere eletti⁹.

⁸ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) *“Anche nei casi di diserzione dell'Assemblea elettorale deve redigersi il relativo verbale. E' inoltre necessario che i verbali concernenti lo svolgimento delle operazioni elettorali siano redatti in maniera esatta e completa, sicché da essi possa risultare la piena osservanza delle norme che disciplinano tale delicata materia. Non di meno la inosservanza di detti adempimenti non è di per sé motivo sufficiente per annullare le operazioni elettorali”* (dec. N. 80 dell'11 luglio – 6 settembre 1952).

B) *“Nessuna norma di legge prescrive che il verbale dell'assemblea per l'elezione del Consiglio sia redatta sull'apposito registro dei verbali dell'assemblea. E' soddisfatta l'esigenza della certificazione dell'andamento delle operazioni elettorali quando sia redatto un verbale sottoscritto dai componenti del seggio”* (dec. N. 43 del 3 ottobre – 18 dicembre 1958).

C) *“La sottoscrizione dei verbali dell'assemblea elettorale è in funzione dell'attestazione della loro autenticità e tale funzione deve ritenersi realizzata quando la sottoscrizione risulti avvenuta per ogni foglio, in modo che la facciata precedente e quella successiva rechino le firme dei componenti del seggio. Si deve ritenere soddisfatta l'esigenza della certificazione dell'andamento delle operazioni elettorali anche quando tale certificazione, anziché dai singoli fogli, risulti da un apposito registro rilegato, numerato e recante il bollo dell'Ordine o del Collegio su ogni pagina”* (dec. N. 11 del 29 maggio 1976 – 22 settembre 1977).

⁹ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) *“Il seggio elettorale va presieduto dal Presidente uscente dell'Ordine o dal Vice Presidente, perché l'art. 15 del regolamento approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221, (con le modifiche apportate dall'art.2 del PDR 10 dicembre 1959, n. 1260) dispone che l'assemblea elettorale va presieduta dal Presidente in carica dell'Ordine e l'art. 2 del D.L. 13 settembre 1946, 233, (con le modifiche apportate dall'art.1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027) prevede che il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Pertanto, è motivo di nullità delle operazioni elet-*

10. OPERAZIONI DI VOTO.

Il Presidente, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea elettorale e, non appena effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, dà inizio alle votazioni.

Il Presidente ha il compito di far predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine. Le cabine debbono essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

N.B. Non sono ammessi voti per delega (**art. 24 DPR 221/50**), né per posta.

Qualora l'Ordine intendesse, per ragioni organizzative, utilizzare un "elenco dei votanti", si deve tener presente che tale strumento, non essendo esplicitamente previsto, "non ha valore probatorio e, quindi, giuridicamente rilevante" (**CCEPS n. 11 del 29.5.1976-22.9.1977**).

All'elettore, previa identificazione, vengono consegnate due schede e due buste, una per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e l'altra per la elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti; contemporaneamente, all'elettore viene consegnata una matita copiativa, che dovrà essere restituita al Presidente con le schede e le buste.

Non è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa.

Le preferenze debbono essere espresse nelle apposite righe, scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome di chi si intende eleggere.

torali il fatto che esse si siano svolte sotto la presidenza di altre persone, non aventi alcun titolo per assumere ed espletare una funzione, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla massima autorità in carica dell'Ordine interessato alle elezioni e nei cui confronti l'interpretazione rigorosa trova conforto anche nella innovazione restrittiva apportata dall'art. 2 del PDR 10 dicembre 1959, n. 1360, al precedentemente testo regolamentare, che consentiva l'affidamento della presidenza del seggio anche al Consigliere anziano" (dec. N. 27 del 27 maggio-20 giugno 1967).

B) "Non è motivo di invalidità delle operazioni elettorali la circostanza che la composizione del seggio non sia restata inalterata per tutta la durata delle operazioni stesse. L'art. 15 del regolamento n. 221 del 1950, come modificato dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e come dato atto dall'art.2 del DPR n. 1360 del 10 dicembre 1959, si limita a precisare che i due sanitari più anziani di età e quello più giovane presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio, esercitano, rispettivamente, le funzioni di scrutatore e di segretario. Poiché, però, le operazioni elettorali hanno la durata di tre giorni, ove la legge avesse voluto prescrivere la immutabilità, per l'intera durata delle operazioni, delle funzioni di scrutatori e di segretario, ciò non avrebbe mancato di statuire esplicitamente, dettando la costituzione di un ufficio elettorale per tutta la durata delle operazioni. Ma una statuizione del genere manca, né si può ricavare per implicito, posto che, al contrario, le disposizioni nella soggetta materia fanno riferimento a ciascuna giornata di operazione come a cicli separati di svolgimento delle operazioni stesse. Infatti, il secondo comma dell'art.1 del DPR n. 1360 del 1959 precisa che l'avviso di convocazione degli iscritti deve indicare, tra l'altro, i giorni delle votazioni, nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni; inoltre, ed è quel che più conta, il quinto comma dell'art.4 del menzionato DPR espressamente detta che all'inizio dei successivi giorni di operazioni elettorali, il Presidente "ricostituisce" l'ufficio elettorale. Ed è chiaro che tale ricostituzione è incompatibile con la tesi di un ufficio elettorale immutabile nella sua composizione fisica per tutta l'intera durata delle operazioni. Pertanto, è lecita per ogni giornata di operazioni elettorali la costituzione di un ufficio composto dallo stesso presidente (da identificarsi, giusta l'art. 2 del DPR n. 1360 del 1959, con il Presidente in carica dell'Ordine) e dai due sanitari più anziani di età, nonché da quello più giovane presenti all'assemblea giornaliera, perché esercitino, rispettivamente, le funzioni di scrutatori e di segretario" (dec. N. 33 del 7 marzo - 23 aprile 1964).

In caso di identità di cognome, deve scriversi sempre il nome e cognome.

Le schede devono riportare, a pena di nullità, un numero di nomi pari a quello dei componenti da eleggere (**cf. circolare FNOVI n. 38/2002 (Prot. n. 3248/2002/F/laa del 15/10/2002)**).

Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni svoltesi il primo giorno, procede alla chiusura delle urne e provvede alla predisposizione di uno o più plichi, ovvero di contenitori (scatole, cassetti, armadi, ecc.), nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativo alle elezioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo, curando che alle urne, al plico e ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma dei componenti l'Ufficio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia l'elezione all'ora stabilita del giorno seguente e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il giorno successivo, all'ora stabilita, il Presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti all'apertura e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, dei plichi e dei contenitori, dichiara aperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, e ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali dell'Ufficio elettorale, anche oltre il termine predetto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede, separatamente per ciascuna delle due votazioni (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti), al conteggio dei votanti per la verifica del quorum¹⁰.

Soltanto se viene accertato il conseguimento del quorum, il Presidente procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Nel caso in cui non si è raggiunto il quorum le buste contenenti le schede non vengono aperte, ma bruciate ovvero distrutte a cura del Presidente, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Il Presidente deve provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, a convocare la relativa Assemblea in seconda convocazione (**cf. fac-simile Allegato2 e/o 3**).

¹⁰ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) *“L'esistenza di liste di orientamento – per il valore di mero fatto che dette liste hanno – non viola il principio sancito dall'art.16 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, secondo il quale sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, onde la volontà dell'elettore è da ritenersi validamente manifestata con la votazione dei nominativi inclusi in liste di orientamento”* (dec. N. 6 dell'8 maggio – 16 settembre 1982).

B) *E' causa di invalidità delle operazioni elettorali l'aver effettuato la chiusura anticipata delle operazioni quando ciò abbia impedito a un numero imprecisato e imprecisabile di iscritti all'Ordine o Collegio professionale sanitario di esprimere il proprio voto.”* (dec. N. 32 del 6-14 maggio 1955).

11. SCRUTINIO.

Terminate le operazioni di voto, accertata la validità dell'Assemblea, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente dell'Ufficio elettorale provvederà al conteggio delle schede depositate nelle urne, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e buste depositate nelle urne stesse, provvedendo a numerarle.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le buste consegnate e quelle depositate nelle urne, il Presidente, qualora le schede siano contenute in più urne provvederà affinché siano sigillate tutte le urne ad eccezione di quella contenente le schede da scrutinare immediatamente.

Di volta in volta procederà all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Lo scrutinio deve essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti).

Sono nulle le schede che:

- a) presentino scritti o segni che l'elettore abbia fatto, anche involontariamente, ma che comunque, possano far riconoscere l'identità dell'elettore;
- b) non riportino tutte le preferenze corrispondenti al numero dei componenti da eleggere;

Poiché lo scopo della normativa in materia elettorale per gli Ordini professionali è di far conseguire, all'esito finale delle votazioni, la copertura di tutti i posti di Consigliere (cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 13713 del 7 giugno - 19 dicembre 1991), le schede che rechino un numero di preferenze inferiore rispetto al numero dei componenti da eleggere sono nulle.

Dato infatti per appurato, come già precisato (*lett. b*), che debbano ritenersi nulle le schede che riportino un numero di nomi superiore o inferiore a quello dei componenti da eleggere (**vedi anche Circolare FNOVI n. 38/2002 del 15/10/2002 più volte richiamata**). un problema interpretativo si è posto nel caso in cui su una scheda regolarmente compilata in tutti i suoi spazi predisposti vengano riportati, insieme a nominativi di medici veterinari eleggibili, uno o più nomi di fantasia o venga ripetuto una o più volte il nominativo di un Medico Veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

A seguito di consultazioni intercorse con alcuni funzionari della CCEPS del Ministero della Salute l'orientamento emerso è che tali schede debbano ritenersi nulle in quanto: a) la preferenza espressa più volte per il medesimo nominativo non soddisfa innanzitutto il requisito (richiesto dalla norma) di dover esprimere il corrispondente numero di voti indicato sulla scheda elettorale e, in subordine, può risultare elemento di riconoscimento dell'elettore; b) l'inserimento di nomi di fantasia o di nominativi di persone reali ma non iscritte all'Albo risulta essere elemento di riconoscimento dell'elettore.

Pertanto, in base a quanto sopra esplicitato, devono ritenersi nulle anche quelle schede che:

- c) pur regolarmente compilate in tutti gli spazi predisposti, rechino insieme ai nominativi di Medici Veterinari regolarmente iscritti all'Albo, anche alcuni nomi di fantasia, o di persone non iscritte all'Albo;
- d) riportino il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere

Sono, altresì, nulli i voti espressi su stampati che non siano quelli consegnati dall'Ufficio elettorale o non siano stati compilati con l'apposita matita copiativa.

N.B. Si deve invece ritenere non valida la sola preferenza, e non l'intera scheda, nei casi in cui per omonimia, non sia comunque possibile individuare con esattezza a quale tra gli iscritti debba essere attribuita la preferenza stessa. Infatti la validità delle preferenze contenute nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sui reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate (**art. 2 DLgsCPS 233/46**)¹¹.

12. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Terminato lo scrutinio di ognuna delle due votazioni, il Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma (**art. 19 DPR 221/50**).

Il Presidente proclama eletti quelli che tra gli iscritti all'Albo hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato il più anziano (**artt. 19 e 27 DPR 221/50**). L'anzianità è stabilita dalla data di deliberazione di iscrizione nell'Albo; nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, subsidiariamente, dell'età (**art. 3 DPR 221/50**)¹².

¹¹ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) "Ogni contestazione relativa alla regolarità delle elezioni va indirizzata all'ufficio elettorale e non al Consiglio dell'Ordine, che, per legge, non ha il potere di interferire sullo svolgimento delle elezioni" (dec. n. 85 del 9 giugno – 3 dicembre 1956).

B) "Ai termini dell'art.5 del DPR 10 dicembre 1959 n. 1360, la contestazione delle schede i cui voti siano stati dal seggio riconosciuti validi deve avvenire durante le operazioni di spoglio e non a scrutinio ultimato, dopo la proclamazione degli eletti. In difetto di tale contestazione, si verifica una preclusione in ordine alla denuncia dell'eventuale illegittimità dell'attribuzione del voto" (dec. N. 28 del 22 ottobre 1988 – 16 gennaio 1989).

C) "La mancanza di contestazione nel corso dello scrutinio in ordine alla validità del mezzo adottato o delle espressioni del voto non preclude la possibilità di dedurre le eventuali nullità di scheda o di voto direttamente in sede di impugnazione dell'avvenuta elezione, al fine di ottenerne l'annullamento o di modificarne i risultati" (dec. N. 25 del 12 maggio – 10 giugno 1967).

¹² Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) "Qualora risultino eletti a componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici due sanitari con lo stesso numero di voti, ha diritto alla nomina, ai sensi degli artt. 3 e 19 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, il candidato con maggiore an-

Il Presidente notifica immediatamente, per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti), separatamente, i risultati delle elezioni agli eletti, alle autorità e agli enti indicati all'art.2 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

In tale comunicazione indica il componente più anziano di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio e Collegio dei Revisori dei conti), cui spetta convocare gli eletti nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione.

13. DOPPIA ELEZIONE – INCOMPATIBILITA’

Qualora un iscritto all'Albo risulti eletto a due cariche (Consigliere e Revisore dei conti), il Presidente, attesa la incompatibilità esistente tra le cariche stesse, provvede contestualmente a proclamare, a seconda dell'opzione dell'eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentisi all'una o all'altra delle cariche¹³.

Quanto sopra verrà debitamente verbalizzato.

Nel caso in cui l'opzione non avvenga contestualmente, il Presidente provvederà quindi a sollecitare, con i mezzi che riterrà più rapidi, una immediata risposta da parte dell'eletto nelle due cariche. In ogni caso, il Presidente inviterà l'iscritto eletto alle due cariche a esprimere - entro quarantotto ore - la propria scelta, che sarà comunicata (a cura del Presidente stesso) ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio e Collegio dei Revisori dei conti), per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.

N.B. Ai fini della prima convocazione del nuovo Consiglio eletto, il Presidente comunicherà la risposta/opzione ricevuta al più anziano di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio e Collegio dei Revisori dei conti), indicando il nominativo del primo dei non eletti che subentra.

14. NOTIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI – ELEZIONE ALLE CARICHE INTERNE AL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente notifica immediatamente (**art. 20 DPR 221/50**), per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti), i risultati delle elezioni agli eletti, nonché alle autorità e agli enti indicati all'**art. 2 del DPR 221/50**.

zianità di iscrizione all'albo. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, l'iscrizione all'albo professionale decorre dalla data in cui il competente Consiglio direttivo ha deliberato l'iscrizione medesima e non dalla data della istanza con cui il sanitario si è rivolto all'Ordine per ottenere l'iscrizione" (dec. N. 7 dell'8 maggio- 23 ottobre 1982).

B) "Mentre la rinuncia ad assumere le funzioni di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, fatta dall'interessato presente al momento della proclamazione degli eletti, consente al Presidente dell'ufficio elettorale di procedere alla surrogazione col primo dei non eletti, diversa è, invece, la situazione dell'eletto che rinunci in concomitanza con la convocazione della prima riunione del Consiglio, trattandosi in questo caso di dimissioni e non di mancata accettazione della carica, donde l'impossibilità di dar luogo all'istituto della surrogazione" (dec. N. 36 del 22 ottobre 1988 – 16 gennaio 1989).

¹³ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) "Non è motivo di nullità il fatto che nella scheda di votazione lo stesso sanitario sia votato per due diverse cariche, perché ciò potrebbe soltanto determinare, in relazione alla incompatibilità fra dette cariche, la necessità di una opzione nel caso in cui alla fatta indicazione sia effettivamente seguita una duplice elezione" (dec. N. 85 del 21 dicembre 1964 – 26 febbraio 1965).

Le notificazioni debbono eseguirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (**art. 79 DPR 221/50**).

Il componente più anziano di età tra gli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo deve convocare gli eletti stessi, nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione (**art. 20 DPR 221/50**), al fine di procedere all'elezione alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario dell'Ordine. A tal proposito, va evidenziato e rammentato che sussiste l'assoluta incompatibilità tra le varie cariche in seno al Consiglio Direttivo dell'Ordine (cfr **art. 2 DLgsCPS 233/46 e artt. 31 e 32 del DPR 221/50**), e pertanto, in capo a uno stesso Consigliere non possono cumularsi più cariche¹⁴.

15. DURATA IN CARICA DEL NUOVO CONSIGLIO.

Pur disponendo l'**art. 2 del DLgsCPS 233/46** (ovvero l'**art. 27 del DPR 221/50**, per il Collegio dei Revisori dei conti) che i componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini durano in carica tre anni, nondimeno, per un principio generale in materia di avviamento di organi elettivi, e in mancanza di espresse disposizioni che stabiliscano che il nuovo Consiglio subentri in carica soltanto alla scadenza del triennio, si deve ritenere che l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo importi automaticamente la cessazione del precedente. Ciò in quanto, diversamente, si avrebbe un periodo di tempo (fino al 31 dicembre) durante il quale sia il Consiglio Direttivo cessante che quello subentrante sarebbero entrambi in carica e in grado di espletare le funzioni connesse alle attribuzioni istituzionali dell'Ordine, ma una duplicazione di cariche per lo stesso organo risulta incompatibile con il nostro ordinamento giuridico.

16. RINUNCIA ALL'ELEZIONE - DIMISSIONI.

A) Rinuncia all'elezione alla carica di Consigliere o di Revisore dei conti.

Si ha rinuncia all'elezione quando l'eletto, all'atto della comunicazione dell'avvenuta elezione, dichiara immediatamente di rinunziarvi. In caso di rinuncia all'elezione subentra il primo dei non eletti.

B) Dimissioni dalla carica di Consigliere o di Revisore dei conti.

Diversa è, invece, la situazione dell'eletto che rinunci in concomitanza con la prima riunione del Consiglio, trattandosi in questo caso di dimissioni e non di mancata accettazione della carica, donde l'impossibilità di dar luogo all'istituto della surrogazione.¹⁵ Quindi si hanno dimissioni quando l'eletto, all'atto della comunicazione

¹⁴ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) "E' inammissibile il ricorso avverso le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali quando non sia stato notificato alle Autorità indicate nell'art. 54 del DPR 5 aprile 1950, n. 221" (dec. N. 43 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986; N. 44 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986; N. 46 del 7 dicembre 1985 - 2 maggio 1986; N. 13 del 1 marzo - 3 settembre 1986; N. 46 del 4 ottobre 1986 - 16 marzo 1987; n. 18 del 28 maggio - 13 settembre 1988; N. 30 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989; N. 31 del 22 ottobre 1988 - 16 gennaio 1989).

¹⁵ Giurisprudenza Commissione Centrale:

A) Mentre la rinuncia ad assumere le funzioni di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio professionale sanitario, fatta dall'interessato presente al momento della proclamazione degli eletti, consente al Presidente dell'ufficio elettorale di procedere alla surrogazione col primo dei non eletti, diversa è, invece, la situazione dell'eletto che rinunci in concomitanza con la prima riunione del Consiglio, trattandosi in questo caso di dimissioni e non di man-

dell'avvenuta elezione, abbia inizialmente accettato la stessa, ovvero abbia posto in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l'elezione, e che non avrebbe avuto diritto di compiere in assenza di tale accettazione.

In caso di dimissioni non subentra il primo dei non eletti, e potrà farsi luogo a elezioni suppletive esclusivamente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'**art. 22 del DPR 221/50**, vale a dire soltanto qualora il numero dei Consiglieri sia ridotto, per qualsiasi causa, a meno della metà.

Il partecipare alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo (o del nuovo Collegio dei Revisori dei conti) implica l'accettazione dell'elezione.

Si rinvia, inoltre, anche alla **Circolare FNOVI n. 36/2002 (Prot. n. 3248/2002/F/laa del 15/10/2002)** nonché al testo vigente delle disposizioni normative citate nella circolare (**DLgsCPS 233/1946 e DPR 221/1950**).


Infine si rende noto che verrà pubblicata sul sito della FNOVI (www.fnovi.it) una ulteriore selezione oltre quella riportata nelle note, divisa per argomenti, delle massime più significative della giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in materia elettorale.

Certo come sempre di una Tua fattiva collaborazione, ti saluto cordialmente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. Domenico D'Addario)



All. 3

laa

Allegato 1

OGGETTO: Convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari.

L'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____ è convocata in (luogo e indirizzo) _____

Le votazioni si svolgeranno:

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ .

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è _____ .

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

(nomi e cognomi) _____

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

(nomi e cognomi) _____

IL PRESIDENTE
(Dott. _____)

Allegato 2

OGGETTO: Seconda convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari.

L'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____ è convocata, in seconda convocazione, in _____ (luogo e indirizzo)

Le votazioni si svolgeranno:

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ .

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è _____ .

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

(nomi e cognomi) _____

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

(nomi e cognomi) _____

IL PRESIDENTE
(Dott. _____)

Allegato 3

OGGETTO: Convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari.

L'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____ è convocata, in prima convocazione, in _____ (luogo e indirizzo)

Le votazioni si svolgeranno:

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ .

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____ è convocata, in seconda convocazione, in _____ (luogo e indirizzo)

Le votazioni si svolgeranno:

il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ .

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere è _____ .

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

(nomi e cognomi) _____

I componenti il Consiglio Direttivo uscente sono:

(nomi e cognomi) _____

IL PRESIDENTE
(Dott. _____)